

"Coordinamento Circoli HERA - APS"

Via Isonzo n. 22 Città Ravenna

C.F. 92064110395

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2021 (duemilazeroventuno), il giorno 22 (ventidue) del mese di settembre, alle ore 15,30 presso la sede sociale di Via Isonzo 22 – Ravenna si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci del Coordinamento Circoli Interaziendali HERA (in forma abbreviata "Coordinamento") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017).

- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto, il Sig. Danilo Dal Monte, che chiama a fungere da Segretaria la Sig.a Ersilia Fabbri, che accetta.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale, così come previsto dall'art. 10 dello Statuto vigente, e verificata la presenza di n. 8 soci sul totale di 9, dichiara valida la riunione e atta a deliberare.

Passando alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, con la Riforma del Terzo Settore, anche le associazioni non riconosciute che non sono iscritte ai registri regionali possono adeguare gli statuti alla riforma e poi chiedere l'iscrizione al RUNTS. Tutto ciò per poter usufruire delle agevolazioni e contributi di vario tipo previsti dalla nuova

Riforma.

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, dopo ampia e approfondita discussione, ha deciso di modificare lo Statuto approvato in data 17 maggio 2017, apportando alcune modifiche al testo statutario originario per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita



associativa, nel rispetto della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS), e nel contempo ha preso in considerazione l'opportunità di adeguarlo alle disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Il Presidente informa che il Consiglio Direttivo ha conseguentemente provveduto ad elaborare una proposta di statuto, composto da n. 23 articoli, e ad indire l'Assemblea straordinaria dei soci per proporla alla loro attenzione.

Il Presidente ne dà lettura articolo per articolo, chiamando i soci alla singola discussione e a suggerire proposte, se lo ritengono opportuno. Al termine della lettura dei 23 articoli, il Presidente pone in votazione palese il nuovo Statuto nella sua totalità.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente Verbale e ne forma parte integrante e delibera di incaricare il Presidente a compiere tutte le operazioni conseguenti.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere e nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 15,45, previa stesura, lettura ed approvazione, che avviene all'unanimità, del presente Verbale.

Il Presidente

Sig. Danilo Di Monte

Il Segretario

Sig. Ersilia Fabbri



Registrato il 21/10/2022 al n. 3974
3 per euro 800,00 (doppio/6)

"Coordinamento Circoli HERA - APS"
Via Isonzo n. 22 Città Ravenna
C.F. 92064110395
STATUTO
Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita, per iniziativa delle Associazioni (Circoli) promosse all'interno delle aziende del GRUPPO HERA ed enti ad essa collegate, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e per le finalità dell'art. 11 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., un'associazione di promozione sociale denominata **"Coordinamento Circoli HERA - APS"**, di seguito indicata come **"Coordinamento"**. Il **"Coordinamento"** assumerà – nel rispetto delle disposizioni in materia e a far data dall'istituzione ed operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – la denominazione **"Coordinamento Circoli HERA - APS"**. Provvederà quindi, all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il **"Coordinamento"** adotta la qualifica e l'acronimo **"APS"** ovvero la dicitura **"Associazione di Promozione Sociale"**, anche insieme alla locuzione **"Ente del terzo settore"**, nella propria denominazione che ne costituisce segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione al pubblico e manifestazione esterna della medesima, a partire da quando lo stesso **"Coordinamento"** sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in una data precedente se autorizzata dalle Autorità competenti in base alla legislazione regionale di riferimento in materia, attualmente in vigore e il cui regime transitorio è previsto che terminerà nel momento in cui il Registro unico sarà operativo. Il **"Coordinamento"** è dotato di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale ed economica ed è regolato dal presente Statuto. Ha sede in Ravenna e potrà istituire uffici e/o delegazioni in Italia e all'estero. La variazione della sede legale nel comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica al presente Statuto. La sede potrà essere variata in una provincia dove è presente almeno un socio.



La durata è illimitata.

Art. 2 - Finalità, Attività, Compiti

Il Coordinamento, senza fini di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di interesse generale, nel pieno rispetto della dignità e nell'interesse dei propri Soci ed iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico e culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione e intende:

a) promuovere, in proprio e in collaborazione con gli enti soci, iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistico, assistenziale, turistico, di interesse sociale, nel rispetto dell'art. 11 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e del Codice del Terzo Settore (di seguito anche CTS);

b) organizzare e gestire attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

c) favorire la socializzazione fra i soci, valorizzando le esperienze e condividendo i valori di amicizia e solidarietà;

d) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

e) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa;

f) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra le associazioni soci;

g) valorizzare tutte le esperienze associative sviluppatesi nelle aree delle Associazioni soci, allo scopo di promuovere le attività del tempo libero con particolare riferimento a quelle turistiche, dello spettacolo, dello sport, della cultura ed altri servizi a favore dei Soci quali fattori di elevazione e valorizzazione della persona, sia singolarmente, sia in forma associata.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Coordinamento svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri Soci, le seguenti attività di interesse generale:

a) promuovere l'apertura degli enti associati verso ogni realtà al mondo del lavoro, anche

territoriale, con l'impegno sociale ed umanitario, valorizzando, organizzando e gestendo attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, assistenziali, formative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, lett. i) del CTS), ivi comprese le attività sportive dilettantistiche (art. 5 lett. t) del CTS);

b) organizzare attività turistiche di interesse sociale e culturale (art. 5, lett. k del CTS), ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017, come momento di socializzazione, miglioramento della salute e sviluppo culturale;

c) promuovere e tutelare i diritti umani, civili e sociali (art. 5, lett. w) del CTS), con particolare riguardo alla lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale, attivando strumenti di sostegno delle associazioni e loro soci ai fini sociali e assistenziali;

d) fornire informazioni e formazione con particolare riferimento alla fruizione delle agevolazioni che le leggi regionali, nazionali ed europee dispongono per l'associazionismo sociale nonché assistenza legislativa e fiscale, alla formazione e ai servizi del tempo libero a favore degli associati.

Non è ammesso, nel Coordinamento e fra i propri soci, nelle manifestazioni dallo stesso organizzate o in cui partecipa, anche con sue rappresentanze, perseguire attività che si pongano in contrasto o che comunque non appaiano pertinenti con i fini previsti dallo Statuto: qualsiasi decisione al riguardo è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

Il Coordinamento può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, il Coordinamento può, a norma dell'art.



7 del Codice del Terzo Settore, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, il Coordinamento si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei Soci e delle associazioni iscritte, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. 117/2017 e fermo restando l'obbligo di assicurare ed iscrivere in un apposito registro dei volontari coloro che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti al riguardo dal D.Lgs. 117/2017.

Il Coordinamento sarà unico riferimento nei rapporti con la Direzione di Hera S.p.A. e con i terzi, sia per quanto riguarda le proprie attività sociali coordinate, sia per quanto concerne i contributi economici "speciali" ottenuti per le attività a sostegno delle iniziative organizzate dal Coordinamento e con i propri associati.

Il Coordinamento è dotato di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale ed economica e tale autonomia si rileva sia nei confronti della società del Gruppo Hera che nei confronti delle Associazioni aderenti; esso risponde direttamente della condotta per le azioni a Lei ascrivibili. La stessa autonomia viene garantita alle Associazioni aderenti le quali sono giuridicamente, amministrativamente, patrimonialmente ed economicamente autonome, sia rispetto al Coordinamento, sia nei confronti delle altre Associazioni aderenti.

Art. 3 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci si articolano in:

a) Effettivi: sono le Associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni e altri soggetti giuridici senza fini di lucro regolarmente costituiti, del Gruppo Hera.

b) Aggregati: sono gli altri soggetti aventi la forma giuridica di Associazioni riconosciute e non



statuto.

riconosciute, fondazioni e altri soggetti giuridici non profit regolarmente costituiti, ancorché non appartenenti o collegati al Gruppo Hera e svolgenti attività sociali compatibili con il presente

La qualifica di Socio del Coordinamento comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni e dei regolamenti.

L'ammissione dei Soci Aggregati è consentita senza limitazioni numeriche ma nella misura compatibile con le dimensioni delle strutture del Coordinamento. A tal fine il Consiglio di Amministrazione fissa in apposito Regolamento i criteri di determinazione della capienza e/o recettività della struttura del Coordinamento. Le domande di ammissione che non dovessero essere accettate per superamento delle disponibilità così determinate verranno inserite in una lista di attesa, che verrà utilizzata per successive iscrizioni non appena la situazione lo consenta.

Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo del Coordinamento per iscritto dal Presidente che ha ricevuto la delega della propria Associazione, con la documentazione che verrà indicata nel Regolamento. Il Consiglio Direttivo esamina la domanda entro 60 giorni dalla richiesta e, a suo giudizio, avrà facoltà di accettare o respingere.

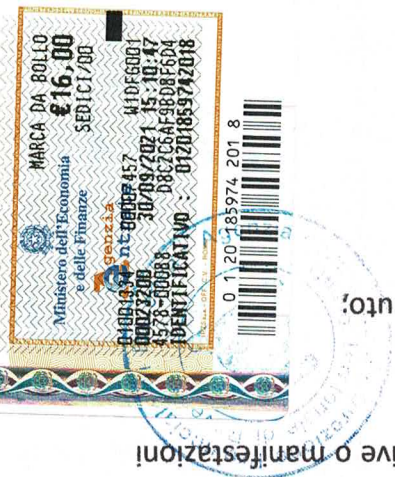
In caso di mancata accettazione, opportunamente motivata, il Consiglio Direttivo ne darà per iscritto entro 30 giorni comunicazione al Presidente dell'Associazione respinta.

In caso di diniego, sarà facoltà dell'interessato presentare entro 30 giorni dalla comunicazione ricorso all'Assemblea, che risponderà in modo insindacabile entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- diritto all'elettorato attivo e passivo nelle modalità indicate nel presente statuto;
- utilizzare i locali e le attrezzature messi a disposizione dal Coordinamento;





Art. 6 – Perdita di qualifica di un socio

esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
delle cause che ne prevedono l'esclusione o la decadenza, come stabilito dal successivo art. 6. F'
Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dal Coordinamento o non si verificano una

Art. 5 - Partecipazione

partecipazione alla vita associativa.
Coordinamento, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione e temporaneità della
Tutti i soci, in regola con la quota associativa, hanno uguali diritti e doveri nei confronti del
contributi.

b) versare entro i termini e nell'entità indicati dal Consiglio Direttivo la quota annuale ed eventuali
deliberazioni emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso;

a) accettare incondizionatamente e osservare il presente Statuto, le disposizioni regolamentari e le
Tutti i Soci hanno il dovere di:

g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

possesso dei requisiti, possono altresì liberamente concorrere;

regolamenti, nonché per l'elezione degli organi sociali del Coordinamento alle cui cariche, se in
per l'approvazione dei bilanci d'esercizio e previsionale, per la discussione e approvazione dei
f) intervenire con diritto di voto nelle assemblee, per l'approvazione di tutte le deliberazioni assembleari,

30 giorni dalla richiesta stessa;

e) esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta al Consiglio Direttivo, che risponderà entro

collaborazione o di reciprocità con la stessa;

e/o di federazioni a cui lo stesso Coordinamento aderisce e che abbiano stipulato accordi di

d) partecipare alle attività associative anche con i familiari conviventi, oltre ai soci di Associazioni

provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;

c) partecipare alle manifestazioni promosse dal Coordinamento e beneficiare dei servizi,



Il Consiglio Direttivo può prendere nei confronti del Socio i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso: ammonizione scritta, sospensione temporanea, espulsione.

La qualifica di socio cessa:

a) per recesso, formalizzato per iscritto;

b) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di constatate violazioni delle norme statutarie o regolamentari del Coordinamento o in caso di svolgimento di attività contrarie agli interessi del Coordinamento stesso e dei propri soci che, in qualunque modo e in modo diretto o indiretto arrechino o possano arrecare danni, anche morali, al Coordinamento;

c) per decadenza, causata dalla perdita o, comunque, dal mancato possesso dei requisiti previsti per l'adesione o dal mancato versamento del contributo associativo annuale, anche parziale, nei termini prescritti nel Regolamento e/o secondo le indicazioni annualmente fornite dal Consiglio Direttivo;

d) per estinzione giuridica del Socio aderente.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza e la cessazione della qualità di Socio comporta automaticamente la decadenza da ogni carica ricoperta nel Coordinamento.

I soci decaduti per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione e il contributo non corrisposto.

Il provvedimento di esclusione sarà sottoposto per la ratifica alla prima riunione utile dell'Assemblea dei soci. I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento all'Assemblea, che delibererà in modo insindacabile entro 60 giorni.

Art. 7 - Organi del Coordinamento:

Gli organi del Coordinamento possono essere:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

Art. 8 - Assemblea dei soci

- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Revisori legali dei Conti.

L'Assemblea è l'Organo sovrano del Coordinamento ed è rappresentativa di tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa annua ed eventuale contributo.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti e da un delegato delle Associazioni associate. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio della propria Associazione di appartenenza mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori legali dei conti non possono ricevere deleghe nelle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio o su altri temi inerenti la loro responsabilità, in quanto sulle suddette questioni non hanno diritto di voto. Non sono ammesse deleghe in bianco.

L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il voto può anche essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, secondo modalità che possono essere fissate dal Consiglio Direttivo con Regolamento. Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. Possono partecipare all'Assemblea, qualora non delegati e senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo, oltre ai membri dell'Organo di Controllo e i membri del Collegio dei Revisori legali dei conti, se eletti.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata e presieduta dal Presidente del Coordinamento. Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Coordinamento, ovvero, in sua assenza uno dei presenti scelto dall'Assemblea. E' convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio il bilancio di previsione e tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano



necessario e ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. L'Assemblea si riunisce nel

luogo indicato nell'avviso di convocazione.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

a) Approva le linee generali del programma di attività;

b) Approva le linee programmatiche ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo,

per le attività del nuovo esercizio sociale;

c) Nomina e revoca con motivazione un componente o l'intero Consiglio Direttivo, avvisando l'ente

che lo ha nominato, che dovrà entro 60 giorni provvedere a nuova nomina;

d) Nomina e revoca con motivazione l'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori legali dei conti

quando nominati, promuovendo eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

e) Approva annualmente il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo proposti dal Consiglio

Direttivo;

f) Delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge e su tutti gli oggetti attinenti la gestione sottoposti

alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

g) Delibera sulle domande di rigetto all'ammissione del richiedente socio o all'esclusione del socio

in caso di ricorso dell'interessato;

h) Determina le quote sociali ed eventuali contributi a carico dei soci.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

a) Delibera sulle modifiche statutarie;

b) Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Coordinamento;

c) Delibera sull'avvio della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica;

d) Delibera sull'avvio della procedura per l'iscrizione al RUNTS.

I verbali assembleari saranno trascritti nel libro verbale delle assemblee dei soci.

Art. 9 – Convocazione e validità

La comunicazione della convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere

mf



effettuata dal Presidente con avviso affisso nei locali del Coordinamento, tramite strumenti informativi di comunicazioni e/o inviti scritti, e/o messaggistica, in prima convocazione, almeno dieci giorni prima della riunione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione, qualora sia presente, direttamente o per delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto di parteciparvi. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa un voto.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti direttamente o per delega, tranne per quanto stabilito in materia di modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo. L'Assemblea straordinaria, per la variazione dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza della rappresentanza di almeno il 30% dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. Le eventuali modifiche allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa, oppure, su proposta di almeno il 10% dei Soci. Per la trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo l'Assemblea delibererà con la presenza di almeno tre quarti dei soci aderenti. A norma dell'art. 24, 4° comma del D.Lgs. 117/2017, è possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero la espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. In tal caso deve essere possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Art. 10 – Modalità di votazione

Le votazioni nelle Assemblee possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti e quando l'argomento tratta di persone. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun delegato può farsi



rappresentare da un altro delegato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato potrà rappresentare massimo un altro delegato. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dal Coordinamento. I componenti sono eletti fra i soci Effettivi, eccetto uno che è eletto fra i soci Aggregati, se presenti. In caso di mancanza di soci Aggregati, i componenti sono eletti tutti tra i soci Effettivi. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, inoltre, può fissare la responsabilità dei singoli membri in ordine alle attività svolte dal Coordinamento per il conseguimento dei propri fini.

Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi della attività volontaria degli iscritti degli Enti soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi; tali volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il Consiglio Direttivo può costituire e avvalersi di Commissioni di lavoro da esso nominate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, previa informazione al direttivo dell'Ente di appartenenza, si considera decaduto. L'Ente interessato dovrà nominare un suo nuovo rappresentante entro 60 giorni dalla comunicazione della decadenza.

Qualora per dimissioni o altro vengano a mancare dei membri del Consiglio Direttivo che non siano la maggioranza, essi verranno via via sostituiti dalle rispettive assemblee entro 60 giorni dall'evento. Nel caso non si raggiunga più il numero di maggioranza nel Consiglio Direttivo, esso si intende decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato, tramite strumenti informativi di comunicazioni e/o inviti scritti

e/o messaggistica, con preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di urgenza con preavviso di almeno tre giorni, dal Presidente, quando lo ritiene necessario, o su richiesta motivata di almeno il 50% dei suoi membri o su richiesta dell'Organo di Controllo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio e delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente del Coordinamento.

Il Consiglio Direttivo:

- è responsabile della direzione e gestione amministrativa ed è investito di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- redige ed approva il bilancio d'esercizio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, da portare in Assemblea per l'approvazione entro il successivo 30 aprile, e redige ed approva il bilancio preventivo indicativamente entro il 31 gennaio dell'anno in corso;

- documenta nei documenti del bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;

- laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, lo stesso, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea entro il termine di approvazione indicato dal successivo art. 20;

- può trasferire la sede legale del Coordinamento in una provincia dove è presente almeno un Ente socio;

- definisce i regolamenti degli eventuali Organismi o sezioni in cui si può articolare il Coordinamento;

- valuta le domande delle Associazioni che chiedono di associarsi ed indica eventuali limiti alla fruizione delle iniziative del Coordinamento, tenendo conto della capacità e ricettività delle strutture;



Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questi.

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti il Vice Presidente.

prima successiva seduta.

competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli poi alla ratifica di quest'ultimo nella sua

nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti di

stipula gli atti inerenti all'attività del Coordinamento;

cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;

o a mezzo dei suoi delegati;

è il rappresentante legale del Coordinamento nei rapporti esterni e in giudizio, personalmente

Il Presidente:

Art. 12 – Presidente e Vicepresidente

in tal caso deve essere possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

mezzi di telecomunicazione ovvero la espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,

A norma dell'art. 24. 4° comma del D.Lgs. 117/2017, è possibile intervenire in Consiglio mediante

nel presente statuto, le deliberazioni e i regolamenti.

applica provvedimenti disciplinari nei confronti del socio che non rispetti quanto determinato

cittadini;

nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli

decide le forme e le modalità di partecipazione del Coordinamento alle attività organizzate

- decide sull'ammontare delle quote suppletive per particolari attività;
- propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali;
- decide in merito alla gestione dei proventi e delle sovvenzioni del Coordinamento;



[Handwritten signature]



Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del

Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 13 - Pagamenti

I pagamenti sono autorizzati alla firma dei mandati di pagamento da almeno due firme:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Art. 14 - Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario può avere anche le funzioni di Tesoriere. Il Segretario tiene aggiornati i libri sociali, redige i verbali di riunione, propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria del Coordinamento. Il Tesoriere cura la gestione di cassa e banca, la contabilità e redige i bilanci d'esercizio e preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo del Coordinamento, oltre ai rendiconti delle attività occasionali.

Art. 15 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La nomina di un organo di controllo e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti indicati nell'art. 30 del CTS.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Coordinamento e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale del Coordinamento e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.



Nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di un Collegio o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea e decadono nei casi previsti dall'art. 28 del CTS.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere al Coordinamento, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 16 - Collegio dei Revisori legali dei Conti

Il Collegio dei Revisori legali dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio dei Revisori legali dei Conti dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa



redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;

- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero sul rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, e sul previsionale;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblies, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 17 – Decadenza

Per i componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica per:

- a. comunicazione di variazione del delegato da parte dell'Ente socio;
- b. mancata partecipazione non giustificata alle sedute del Consiglio Direttivo per tre consigli consecutivi, previa comunicazione all'Ente che lo ha nominato e ratifica del Consiglio stesso all'unanimità;
- c. atti o circostanze a cui il componente partecipa e che:
- I. siano in contrasto con la Costituzione Italiana,
- II. siano penalmente perseguibili in base al Codice Penale e relativo Codice di Procedura Penale,
- III. siano civilmente perseguibili in quanto possano causare un danno economico e/o morale in modo diretto o indiretto nei confronti del Coordinamento,

d. dimissioni,

f. decesso.

Il componente del Consiglio Direttivo può assegnare le dimissioni per qualsiasi motivo, comunicandolo per iscritto alla propria Associazione di appartenenza e al Consiglio Direttivo del Coordinamento, secondo le modalità previste dal regolamento stesso. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di accettarle. La validità delle



dimissioni sarà dall'accettazione delle stesse da parte di Consiglio Direttivo del Coordinamento. La sua sostituzione verrà comunicata dall'Ente socio interessato al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla accettazione delle dimissioni.

Le dimissioni da membro dell'Organo di Controllo, dell'Organo di Revisione debbono essere inviate al Consiglio Direttivo, che provvederà a nuova elezione alla prima Assemblea utile.

Art. 18 – Incarichi

Le funzioni dei membri degli organi sociali del Coordinamento sono completamente gratuiti, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo e del Collegio dei revisori legali dei conti, il cui compenso dovrà essere definito all'atto della nomina. Eventuali rimborsi spese documentate dovranno essere concordate e definite anticipatamente con il Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti al Coordinamento, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti testamentari, accettati con beneficio di inventario, liberi da vincoli di destinazione.

I beni ricevuti e le loro rendite saranno obbligatoriamente destinati al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

Il patrimonio sociale del Coordinamento è costituito da:

- Quote associative degli enti associati.
- Contributi versati dall'Azienda Hera, anche a favore degli enti associati, il cui importo è definito secondo quanto indicato nella convenzione che regola i rapporti fra Azienda e Coordinamento.
- Eventuali contributi pubblici e privati.
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Coordinamento.
- Beni mobili e immobili di proprietà del Coordinamento.
- Tutti i contributi e proventi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via



secondaria e strumentale dal Coordinamento per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.

- Raccolte fondi e entrate da attività diverse.

- Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone private che di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Coordinamento si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante. Le somme pervenute al Coordinamento a favore di Enti associati, verranno versate senza essere considerate distribuzione di utili.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Coordinamento, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Tutto quanto costituente il patrimonio del Coordinamento, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 20 - Esercizio Sociale e bilancio d'esercizio e bilancio di previsione

L'esercizio sociale inizia all'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Coordinamento, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, in conformità alla modulistica approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13 comma 3 del CTS. Redige altresì il bilancio previsionale indicativamente entro il mese di gennaio dell'anno in corso.

Il Coordinamento deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del CTS. L'Assemblea del Coordinamento, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, approva il bilancio di esercizio sottoposto dal Consiglio Direttivo, salvo proroga di due mesi in caso di particolari esigenze.



L'Assemblea approva altresì, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo proroga di due mesi in caso di particolari esigenze, il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea del Coordinamento, indicativamente entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il bilancio preventivo per l'anno in corso, sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Qualora il Coordinamento consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Eventuali avanzzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 21 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e/o la liquidazione del Coordinamento deve essere deciso dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e deliberata con il 75% degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento o la liquidazione nominerà un liquidatore. In caso di scioglimento del Coordinamento per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 – Elezione Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra i Soci Effettivi che abbiano riportato il



maggior numero di voti, eccetto uno che deve essere scelto nella graduatoria fra i Soci Aggregati, se presenti, individuati in base al maggior numero di voti riportati. Come indicato nel precedente art. 11 del presente statuto, in caso di mancanza di soci Aggregati, i componenti del Consiglio Direttivo saranno eletti tutti tra i soci Effettivi. Gli organi sociali in scadenza restano in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento dei nuovi Organi. Il Socio Aggregato può far parte del Consiglio Direttivo purché non ricopra già tale mandato in altri Circoli.

Art. 23 - Rinvio a leggi

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Ravenna, lì 22 settembre 2021

Il Presidente

(Dal Monte Danilo)

Il Segretario Verbalizzante

(Fabrizio Ersilia)

